

STATUTO YWCA ITALIA APS

Y.W.C.A. Italia APS è un'associazione non lucrativa di utilità sociale. Scopo principale dell'associazione è la promozione della donna ed il conseguimento di una sua effettiva parità, al fine di una piena partecipazione in ogni campo della vita sociale, politica ed economica.

Y.W.C.A. Italia fa parte dell'Alleanza Mondiale delle Y.W.C.A. (World Young Women's Christian Association) dal 1894.

L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "APS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 1) Sede dell'Associazione

L'associazione ha sede legale in Via San Secondo, 70, 10128 Torino

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore

Art. 2) Scopo e attività istituzionali

YWCA persegue, senza scopo di lucro finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività

- a)** Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di donne migranti, di donne vittime di violenza, persone (ambosesso) in stato di bisogno; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- b)** Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative tenendo in particolare considerazione giovani, donne, migranti, persone svantaggiate nell'ambito di

progetti comunitari, nazionali o locali;

- c)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative all'educazione al progresso ed alla pace;
- d)** organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;
- e)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, quali la pubblicazione di libri e/o riviste, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f)** informazione, attraverso la produzione e/o diffusione di studi e ricerche ma anche organizzando convegni, giornate di studio, incontri e dibattiti;
- g)** collaborazione con associazioni, movimenti ed organizzazioni i cui fini siano in armonia con i propri principi, in un quadro di una azione comune per il progresso e la pace

L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del Codice.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano effettivamente, attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri dell'Associazione (Libro degli Associati,

libro dei verbali dell'Assemblea, libri del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'accesso presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie, estratti, a spese dell'associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito e senza fini di lucro neanche indiretto. (I Volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari)

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte della Y.W.C.A ne fa domanda all'organo Amministrativo, con istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente Statuto. Sulla Istanza si pronuncia entro 30 giorni (trenta giorni) l'Organo Amministrativo con delibera motivata. In esito all'ammissione, il richiedente viene iscritto nel libro degli Associati

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva

Art.6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dandone comunicazione all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova del ricevimento

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- a) L'assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di controllo

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
 - approva il bilancio ai sensi dell'art.13 del codice TS
 - approva il bilancio sociale quando è previsto per legge
 - delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - approva i regolamenti;
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elege i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- Elègge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- Delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 1 dello Statuto;

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché nella regione in cui si trova la società. **L'assemblea è convocata** almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, con la relativa documentazione, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, **anche di posta elettronica**, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Se la riunione è svolta in modalità di videoconferenza, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione dello strumento scelto e delle modalità con cui potervi accedere.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese, anche per via telematica, con mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea,

ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, in presenza o da remoto (su piattaforme online), con le modalità fissate dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; ad eccezione degli atti di acquisto od alienazione di beni immobili per i quali è necessaria la preventiva delibera dell'assemblea degli associati;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Nazionale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente, questo rimane in carica per il disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione fino alla elezione di un nuovo consiglio direttivo. In caso di impossibile elezione o mancanza di candidature e non si provveda alla nomina di un commissario che funga da rappresentante legale, l'associazione si scioglie

Art. 11) Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. È responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione.

La Segreteria del Consiglio Direttivo:

- collabora con il Presidente YWCA per assicurare una buona pianificazione delle attività, mantiene le relazioni con il World YWCA e EU YWCA,
- stabilisce relazioni con altre associazioni nazionali e internazionali,
- rafforza l'efficacia della YWCA delegando responsabilità a volontari e personale,
- sviluppa un modello di business appropriato per fornire il quadro strategico e garantire la sostenibilità dell'organizzazione,
- contribuisce alla gestione finanziaria, a mantenere il controllo del budget,
- assicura che l'associazione soddisfi i propri obblighi legali e finanziari.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 bis) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Gruppi di Lavoro e Sezioni

L'associazione potrà strutturarsi in Gruppi di Lavoro incaricati di svolgere attività disciplinate da specifici Regolamenti organici, approvati dal Consiglio Direttivo. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi associativi.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare [solo associazioni riconosciute]

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 16) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

Art. 17) Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte attraverso regolamenti interni predisposti dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea ordinaria. In nessun caso le norme dei regolamenti interni possono essere in contrasto con il presente statuto.

Art.18) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)

Art.19) NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice civile.

Visto per inserzione

Torino, 13 luglio 2022

In originale firmati:

= GIGLIOLA BELFORTE

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -